

I M U ANNO 2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL DIRETTORE

Visti: Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8,9 e 14);

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art.13) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Decreto Legge 16/2012 convertito con modificazione in legge 44/2012;

Il Decreto Legge n. 54/2013;

Il Decreto Legge n. 102/2013;

Il Decreto Legge n. 133/2013;

La delibera del Consiglio Comunale n. 414 del 28/09/2012 di approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

La delibera del Consiglio Comunale n. 415 del 28/09/2012 di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria;

La delibera del Consiglio Comunale n. 572 del 29/11/2013 di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria

PREMESSO

Che è stato abolito il versamento della prima rata e seconda rata dell' IMU per le seguenti categorie:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

c) i terreni agricoli, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

d) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

INFORMA

Che si confermano, per l'anno 2013, le aliquote base, stabilite con delibera di C.C. n. 415 del 28/09/2012, per l'imposta municipale propria:

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 572 del 29/11/2013 è stata introdotta la seguente agevolazione:

n. 0,8 per cento, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1/C3 ed A/10, possedute ed utilizzate da commercianti e professionisti ed artigiani, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale artigianale, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 limitatamente al centro storico, come meglio individuato nella planimetria allegata alla delibera citata, con la precisazione che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2013

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI

E' stata soppressa, dal 2013, la disposizione vigente nell'anno 2012 che prevedeva che fosse riservata allo Stato la quota di IMU calcolata con l'aliquota 0,38 per cento per gli "altri fabbricati" i "terreni agricoli" e le "aree fabbricabili";

Per l'anno 2013, il contribuente non dovrà più dividere l'imposta riservata allo Stato da quella di competenza del Comune, salvo che per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per i quali dovrà essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota 0,76% mentre è destinata al Comune, lo 0,3%, la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato;

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 3925 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Il moltiplicatore per ottenere la base imponibile per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, è elevato, dal 1° gennaio 2013, da 60 a 65,;

il pagamento a saldo dell'imposta annuale dovuta da versare **dal 1° al 16 dicembre 2013**, con conguaglio sulla prima rata comprensivo di eventuali variazioni intervenute;

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure In alternativa, i contribuenti possono recarsi presso gli uffici di **Poste Italiane** ove sono disponibili i **bollettini di conto corrente postale 1008857615**, validi per tutti i Comuni ;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI C 632

Codici Tributo:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
- 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: www.teateservizi.it o del Comune di Chieti www.comune.chieti.it , all'indirizzo e-mail: info@teateservizi.it

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

IL DIRETTORE
Dott. Luciano Iezzi

Chieti, dicembre 2013